

GUIDA ALL'EQUO COMPENSO PER I PROFESSIONISTI

Il decreto legge n. 148/2017 (cd decreto fiscale) contiene anche le norme che riconoscono il diritto del professionista a percepire dai clienti più forti un compenso effettivamente proporzionato al lavoro svolto. Si tratta del tanto discusso "equo compenso".

Il diritto si esercita quando il committente è:

- una banca;
- un'assicurazione;
- una grande azienda;
- un'azienda della Pubblica Amministrazione (non retroattivamente).

Le nuove norme riguardano le prestazioni rese dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge n. 81/2017, cioè da tutti i lavoratori autonomi, anche iscritti a ordini e collegi, per tutti i rapporti di lavoro in corso (esclusi quelli con la Pa).

I parametri di riferimento per la determinazione giudiziale dell'equo compenso sono quelli di cui ai diversi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012.

All'indomani dell'approvazione, già si ipotizzano ulteriori interventi legislativi per chiarire il collegamento tra equo compenso e parametri ministeriali e il campo di applicazione delle norme a tutti i professionisti, tutti i committenti e tutte le attività, comprese senza eccezioni le Pubbliche Amministrazioni. Il compenso non equo sarà sostituito dal compenso determinato dal giudice.

La posizione dell'Antitrust

Il decreto legge è stato approvato nonostante il parere critico (non vincolante) dell'Antitrust, secondo la quale le norme sull'equo compenso "sono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione." Per l'autorità, l'equo compenso "reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti". Ricordiamo che i minimi erano stati aboliti dalle "lenzuolate" di Bersani, in recepimento di direttive Ue sulla libera concorrenza.

Secondo il **Centro Studi Cni**, il reddito medio dei professionisti italiani nel 2015 era sceso a 33.954 euro pro capite: con una perdita secca dell'8,6% rispetto al 2007. L'abolizione dei minimi ha penalizzato soprattutto i giovani e le donne. I giovani dai 25 ai 30 anni hanno perso l'8,4% del loro reddito professionale medio, quelli dai 30 ai 35 il 14,9%, quelli dai 35 ai 40 il 19,4%. Quanto alle professioniste hanno lasciato sul terreno il 9,5%.

Le clausole vessatorie

Le norme sull'equo compenso indicano 9 tipologie di clausole vessatorie che, se presenti nel contratto, consentono al professionista di richiederne l'annullamento entro 2 anni dalla firma ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro. Scopo della norma è eliminare i contratti di collaborazione capestro, le prestazioni professionali al massimo ribasso, gli incarichi da svolgere a titolo gratuito. La parcella del professionista sarà conforme alla legge soltanto quando risulti proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, secondo il principio sancito dall'art. 36 della Costituzione, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione e dei parametri definiti con regolamento del ministero della Giustizia. Il limite sotto il quale non si potrà scendere potrà, in alcuni casi, essere derogato con accordo tra le parti.

Il riferimento sono i parametri giudiziari emessi dai Ministeri vigilanti sugli Ordini professionali, mentre per le altre categorie in un momento successivo sarà necessario precisare con decreti ministeriali le specifiche modalità per individuare i compensi.

Sono considerate clausole vessatorie, ad esempio:

- l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista;
- tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni dal ricevimento;
- modifiche unilaterali del contratto, solo da parte del committente;
- la rinuncia da parte del professionista al rimborso delle spese.

Alcune disposizioni riguardanti le clausole vessatorie erano già state previste dal cosiddetto Jobs Act Autonomi (legge n. 82/2017) che considera già "abusiva e priva di effetto" le clausole sulla modifica unilaterale e i termini di pagamento superiori a 60 giorni; inoltre, l'art. 1 della legge considera abusivo "il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta".

Leggi anche

Conversione decreto fiscale: nuove misure per l'ambiente e il territorio

L'equo compenso? Un diritto per tutti i professionisti

Tra le tutele del Jobs Act Autonomi, è previsto il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, che decorrono in modo automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Il periodo di pagamento non deve superare precisi termini (salvo particolari eccezioni) di 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla data di prestazione dei servizi.

LEGGI ANCHE: Equo compenso, arriva l'ok per tutti i professionisti